

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione centrale** □  
**delle Entrate contributive** □

**Roma, 05-10-2007**

**Messaggio n. 24300**

OGGETTO: || [circolare n.70/2007](#). **Esonero del contributo ex art. 2 L.297/82. Lavoratori assunti successivamente al 31.12.2006. Modalità operative e ulteriori chiarimenti.** |||

## **1. Modalità di indicazione dei periodi pregressi per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2006.**

Come precisato con la circolare in oggetto, i datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e i datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, possono usufruire della quota di esonero del contributo dovuto ex art. 2 L. 297/82.

La medesima circolare ha disposto che l'esonero venga usufruito in sede di conguaglio con i contributi mensilmente dovuti per i dipendenti e ha fornito pertanto le relative istruzioni operative (codici da utilizzare nel quadro "D" del modello DM10/2 -"TF01" o "TF02, qualora l'esonero consegua, rispettivamente, a conferimenti del TFR a previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria").

Con la stessa circolare è stato altresì precisato che in sede di prima applicazione detti codici dovevano essere utilizzati anche per i periodi pregressi.

Essendo scaduto con il periodo di paga luglio 2007 il termine per la regolarizzazione dei periodi pregressi relativamente ai lavoratori in essere al 31.12.2006, il recupero del contributo in parola riferito ai periodi pregressi può riguardare solamente i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2006.

Si rende necessario, pertanto, istituire nuovi codici per il recupero del contributo in oggetto per i periodi pregressi. Al riguardo, si forniscono le seguenti istruzioni. A decorrere dalla prima denuncia utile, qualora l'azienda non abbia effettuato mensilmente il recupero dell'esonero spettante per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2006 potrà conguagliare i periodi arretrati utilizzando i codici di nuova istituzione:

- "TF11"** avente il significato di *"Rec arretrati contributo TFR L297/82 prev. Compl"*.
- e**
- "TF12"** avente il significato di *"Rec arretrati contributo TFR L297/82 Fondo Tesoreria"*.

## **2. Istruzioni per le Sedi ai fini della sistemazione delle note di rettifica per addebito codice "TF02".**

In relazione alla segnalazione di addebiti riferiti al codice del quadro "D" del modello DM10/2 "TF02", si fa presente che, già da alcuni giorni, sono stati rilasciati per le procedure Intranet i programmi aggiornati per il calcolo degli importi esposti con tale codice.

Le Sedi che abbiano già elaborato i DM10 con competenza Luglio 2007, con eventuale emissione di note di rettifica per superamento del tetto massimo conguagliabile, dovranno provvedere al ricalcolo delle stesse al fine dell'azzeramento.

II DIRETTORE CENTRALE  
L. ZICCHEDDU